

Lavoratori over 50

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne e uomini con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.						
DESTINATARI	Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Requisiti e condizionalità Donne e uomini di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. ¹						
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.						
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza <i>on line</i> "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.inps.it .						
AGEVOLAZIONE	<table border="1"><thead><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE² E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</td><td>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.</td></tr><tr><td>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</td><td>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi.³</td></tr></tbody></table> Tipologie contrattuali escluse Lavoro intermittente; Lavoro domestico.	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ² E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. ³
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO						
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ² E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.						
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. ³						

¹ L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della L. n. 178 del 30/12/2020).

² In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

³ Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ⁴
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	<p>L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della L. n. 92/2012.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999); - Incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10 <i>bis</i> della L. n. 92/2012). 	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; art. 1, cc. 16-19, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Messaggio INPS n. 1421 del 06/04/2021; Autorizzazione Commissione europea del 27/10/2021; Messaggio INPS n. 3809 del 05/11/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, cc. 298 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023); Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 58 del 23/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.	

⁴ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
 - a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
 - c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.